



**Municipio**

Cugnasco,  
24 aprile 2018

Risoluzione municipale  
**2170 – 23.04.2018**

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 42**

**Modifica dello Statuto del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona**

Signor Presidente,  
signore e signori Consiglieri comunali,

nel 2017, a seguito dell'aggregazione nel Bellinzonese, i Comuni di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina sono diventati quartieri della Città di Bellinzona, la quale è subentrata nella loro gestione e amministrazione. Di conseguenza, il Comune di Bellinzona è a loro subentrato nel Consorzio.

Anche se in via transitoria, considerata la richiesta di uscita dal Consorzio presentata dal Comune di Bellinzona il 4 dicembre 2017, si rende necessaria una revisione parziale dello statuto consortile, proposta qui di seguito, in conformità alla Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom). In particolare, con la LCCom del 2010 - entrata in vigore il 1° settembre 2011 - l'adozione o la modifica dello Statuto consortile è unicamente di competenza dei Legislativi dei Comuni consorziati, mentre non è data più nessuna facoltà al Consiglio consortile.

Sono pertanto presentate le seguenti modifiche:

***Articolo 1 – Denominazione e Comuni consorziati***

<b>Testo attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadenazzo, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Pianezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).	Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di <b>Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina), Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Sant'Antonino</b> , un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

L'articolo 1, che definisce la denominazione e i Comuni consorziati, si adegua alla nuova realtà comunale togliendo gli ex Comuni che sono stati consorziati e inserendo il Comune di Bellinzona insieme agli altri Comuni già consorziati.

### Articolo 3 – Comprensorio e sede

Testo attuale	Proposta di modifica
<p><sup>1</sup> Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.</p> <p><sup>2</sup> La sede del Consorzio è ubicata a Camorino.</p>	<p><sup>1</sup> Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. <b>Per i Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo, il servizio viene svolto solamente sui territori ubicati al Piano.</b></p> <p><sup>2</sup> La sede del Consorzio è ubicata a <b>Bellinzona</b>.</p>

Camorino, Comune sede dal 1962, è ora quartiere di Bellinzona e continuerà a garantire i compiti sinora assunti fino alla designazione di una nuova sede, che verrà definita a partire dal 1° gennaio 2019. Provvisoriamente l'articolo mantiene quindi Bellinzona quale Comune sede.

Inoltre, appare opportuno, anche se verosimilmente in maniera transitoria, precisare che nei Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo il servizio consortile viene svolto solamente sui territori ubicati sul Piano di Magadino. Infatti, questa formulazione appare nettamente preferibile a quella espressa dalla Delegazione consortile di precisare "Piano" (utilizzata per il Comune di Lavertezzo) accanto al nome ufficiale del Comune inserito negli articoli 1 e 12.

### Articolo 6 – Composizione ed elezione [del Consiglio consortile]

Testo attuale	Proposta di modifica
<p><sup>1</sup> Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.</p> <p><sup>2</sup> Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi</p> <p><sup>3</sup> È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino svizzero avente diritto di voto.</p> <p><sup>4</sup> La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.</p>	<p><sup>1</sup> Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.</p> <p><sup>2</sup> Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, <del>rispettivamente dalle Assemblee comunali,</del> su proposta dei Municipi</p> <p><sup>3</sup> È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino svizzero avente diritto di voto.</p> <p><sup>4</sup> La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.</p>

Si propone di eliminare la dicitura *Assemblee comunali*, che si riferiva esclusivamente al legislativo dell'ex Comune di Sant'Antonio.

### **Articolo 12 – Diritto di voto [nel Consiglio consortile]**

<b>Testo attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><sup>1</sup> Ogni Comune ha diritto almeno ad un voto.</p> <p><sup>2</sup> Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2011: Sementina 6 (sei) voti, Monte Carasso, Cugnasco-Gerra e Camorino 5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e S. Antonino 4 (quattro) ognuno, Lavertezzo 2 (due), Gudo, Pianezzo e S. Antonio 1 (uno) per un totale di 34 voti.</p> <p><sup>3</sup> In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.</p>	<p><sup>1</sup> Ogni Comune ha diritto almeno ad un voto.</p> <p><sup>2</sup> <b>Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti. Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina) dispone della somma dei voti degli altri comuni consorziati meno 1 (uno).</b></p> <p><sup>3</sup> <b>Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2017: Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e Sant'Antonino 5 (cinque) voti cadauno e Lavertezzo 2 (due). Bellinzona ha 17 (diciassette) voti. Il Consiglio consortile ha 35 voti.</b></p> <p><sup>3</sup> In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.</p>

L'articolo 12 relativo al diritto di voto, che è stato al centro del dibattito del Consiglio consortile costitutivo, è stato modificato tenendo conto degli equilibri richiesti dai Municipi dei Comuni consorziati e contenuti nella LCCom. In particolare, la legge permette solo in casi eccezionali che un Comune abbia la maggioranza dei voti. Nel presente aggiornamento dello Statuto, a Bellinzona sono attribuiti in Consiglio consortile 17 voti (cioè la metà meno 1 dei voti sommati degli altri Comuni), a Cadenazzo 6 voti, a Cugnasco-Gerra e Sant'Antonino 5 voti ognuno ed infine a Lavertezzo Piano 2 voti, per un totale di 35 voti.

### **Articolo 31 – Entrata in vigore**

<b>Testo attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><sup>1</sup> Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.</p> <p><sup>2</sup> Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune di Gambarogno) cesserà di essere membro, ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i relativi costi.</p>	<p><sup>1</sup> Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.</p> <p><sup>2</sup> <b>Abrogato</b></p>

Si abroga il secondo capoverso, non più attuale.

Aspetti procedurali e formali:

**Preavviso commissionale:** l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 68 della Legge organica comunale – LOC - e articolo 22 del Regolamento organico comunale - ROC -).

**Collisione di interesse:** nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

**Quoziente di voto:** per l'approvazione delle modifiche statutarie - che è equiparata all'approvazione di un regolamento comunale (articolo 7 cpv. 3 della LCCom) - è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

**Referendum facoltativo:** la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articoli 7 cpv. 3 LCCom e 75 LOC).

**PROPOSTA DI DECISIONE**

Si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

- 1. Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 12 e 31 dello Statuto del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.**
- 2. Le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**

Allegato:

Statuto in vigore



Consorzio  
Servizio raccolta rifiuti  
Sud Bellinzona  
6528 Camorino  
cons.rifiuti@bluewin.ch

## **Statuto del Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona**

### **Capo I Norme generali**

#### **Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadenazzo, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Pianezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

#### **Art. 2 - Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate**

Il Consorzio ha lo scopo indiretto di proteggere l'ambiente in generale nonché le acque e il paesaggio. Il Consorzio è competente a gestire la raccolta ordinata di tutti i rifiuti combustibili (solidi urbani) ed ingombranti nonché la carta. Su richiesta il Consorzio può offrire servizi personalizzati (plastica e quantaltro), a condizione che il richiedente inoltri la domanda almeno un anno prima dell'inizio del nuovo contratto con l'assuntore. La modifica del servizio sarà vincolante per tutta la durata del citato contratto, ossia di regola per quattro anni.

#### **Art. 3 - Comprensorio e sede**

<sup>1</sup> Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati

<sup>2</sup> La sede del Consorzio è ubicata a Camorino.

#### **Art. 4 - Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

#### **Art. 5 - Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) Il Consiglio consortile;
- b) La Delegazione consortile.

## Capo II Organi del Consorzio

### A. CONSIGLIO CONSORTILE

#### Art. 6 - Composizione ed elezione

<sup>1</sup> Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

<sup>2</sup> Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

<sup>3</sup> E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

<sup>4</sup> La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

#### Art. 7 - Competenze

<sup>1</sup> Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

<sup>2</sup> Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

#### Art. 8 - Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

#### Art. 9 - Competenze delegate alla Delegazione consortile e delega

<sup>1</sup> Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di fr. 10'000.- (diecimila).

<sup>2</sup> Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di fr. 20'000.- (ventimila).

<sup>3</sup> La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

#### Art. 10 - Funzionamento

<sup>1</sup> Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

<sup>2</sup> Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

<sup>3</sup> Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

#### Art. 11 - Ritiro e rinvio messaggi

<sup>1</sup> I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

<sup>2</sup> Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

**Art. 12 - Diritto di voto**

<sup>1</sup> Ogni comune ha diritto almeno ad un voto.

<sup>2</sup> Ogni Comune ha 1(un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2011: Sementina 6 (sei) voti, Monte Carasso, Cugnasco-Gerra e Camorino 5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e S. Antonino 4 (quattro) ognuno, Lavertezzo 2 (due) Gudo, Pianezzo e S. Antonio 1 (uno) per un totale di 34 voti.

<sup>3</sup> In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.

**Art. 13 - Coinvolgimento dei comuni**

<sup>1</sup> Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

<sup>2</sup> Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

<sup>3</sup> Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

**Art. 14 - Istruzione e revoca dei rappresentanti**

<sup>1</sup> I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

<sup>2</sup> I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

**Art. 15.- Sedute ordinarie e straordinarie**

<sup>1</sup> Il Consiglio consortile riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi; entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi;

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati.

<sup>2</sup> La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

<sup>3</sup> Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

<sup>4</sup> La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

**B. DELEGAZIONE CONSORTILE****Art. 16 - Composizione**

La Delegazione consortile si compone di 5 (cinque) membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

**Art. 17 - Nomina della Delegazione**

<sup>1</sup> La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

<sup>2</sup> E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

<sup>3</sup> La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

<sup>4</sup> La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte

rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

#### **Art. 18 - Presidente**

<sup>1</sup> Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

<sup>2</sup> In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

#### **Art. 19 - Competenze**

<sup>1</sup> La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

<sup>2</sup> La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

<sup>3</sup> Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

#### **Art. 20 - Funzionamento**

<sup>1</sup> La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

<sup>2</sup> Il Presidente dirige le sedute.

<sup>3</sup> Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

<sup>4</sup> Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

<sup>5</sup> La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

## **Capo III Tenuta dei conti e controllo**

### **Art. 21 - Tenuta dei conti**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

### **Art. 22 - Organo di controllo**

<sup>1</sup> L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

<sup>2</sup> Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

### **Art. 23 - Finanziamento**

Il Consorzio fa capo ai contributi che i Comuni devono versare in base alle prestazioni del servizio, fissati dalla seguente chiave di riparto:

A) per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)

1) indice di forza finanziaria

2) numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre

3) tempo effettivo impiegato per la raccolta;

B) per il servizio di raccolta della carta e degli ingombranti, compreso il ferro ed il legno, costo effettivo calcolato per la loro raccolta;

C) per il servizio di eliminazione si terrà calcolo solamente del peso della quantità della raccolta in ogni singolo Comune;

D) le spese amministrative saranno suddivise tra i Comuni in base al numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre.

### **Art. 24 - Conti preventivi**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.

### **Art. 25 - Conti consuntivi**

<sup>1</sup> La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

<sup>2</sup> L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

<sup>3</sup> I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

<sup>4</sup> La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

## CAPO IV Normative finali

### Art. 26 - Segretariato consortile e dipendenti

<sup>1</sup> Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

<sup>2</sup> Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

### Art. 27 - Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

### Art. 28 - Ricorsi e pubblicazione delle risoluzioni

<sup>1</sup> Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del Titolo ottavo della Legge organica comunale.

<sup>2</sup> Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

<sup>3</sup> Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

### Art. 29 - Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile

### Art. 30 - Abrogazione

È abrogato lo Statuto vigente.

### Art. 31 - Entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune del Gambarogno) cesserà di essere membro, ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i relativi costi.

## PER IL CONSIGLIO CONSORTILE

Il Presidente

La Segretaria

Roberto Codiroli

Rosanna Tognini Braghetta

Approvato dal Lod. Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni,  
risoluzione n. 630 RE 12256 del 14 marzo 2013